

Cassazione/1. Respinto il ricorso di una dipendente Trentitalia

Scatti di anzianità: formazione-lavoro esclusa dal calcolo

Anche se il periodo viene riconosciuto nel computo degli anni di servizio

Remo Bresciani

Il periodo di formazione e lavoro può essere escluso ai fini del calcolo degli scatti di anzianità. L'eventuale norma collettiva che lo disponga, infatti, non si pone in contrasto con la normativa che disciplina questo tipo di rapporto in quanto non nega l'anzianità di servizio ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che in quella fase della loro vita lavorativa hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale.

Lo ha chiarito la Cassazione con l'importante sentenza 11933/2009 (su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) che ha dato ragione a Trentitalia nei confronti di una propria dipendente. Quest'ultima si è rivolta al tribunale del lavoro per chiedere il pagamento delle differenze retributive derivanti dal calcolo degli scatti biennali con riferimento all'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla stipula del contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

I giudici hanno accolto la domanda ma in appello l'istanza è stata respinta. In particolare il collegio di secondo grado ha stabilito che

l'accordo interconfederale e il contratto collettivo, in base ai quali il periodo di formazione e lavoro non era utile ai fini degli aumenti periodici di anzianità, non si pongono in contrasto con la norma relativa al computo di questo periodo nell'anzianità di servizio, in quanto si deve riconoscere all'autonomia negoziale il potere di regolare in tutti i suoi aspetti un istituto retributivo di derivazione esclusivamente pattizia e non legale.

La controversia si è quindi spostata in Cassazione dove la ricorrente ha contestato le conclusioni della Corte d'appello. In particolare ha sostenuto che, in base all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, la legge, nella parte in cui dispone che il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio, obbliga inderogabilmente alla computabilità di questo periodo anche quando l'anzianità è presa in considerazione dalla disciplina di istituti contrattuali, come gli scatti di anzianità o gli aumenti automatici di stipendio. La distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale, infatti, non trova fondamento nel testo normativo,

la cui portata, pertanto, non si può ritenere derogabile.

La Cassazione ha affermato, invece, di non poter dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente «perché non coerente con i principi generali enucleabili dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento legale di anzianità di servizio convenzionali e di rapporti tra autonomia collettiva e legge».

Infatti, spiega la Corte, dall'analisi di molte altre pronunce della Suprema corte emergono principi opposti a quelli sostenuti dalla ricorrente. In particolare nell'ipotesi di contratti di formazione e lavoro la giurisprudenza ritiene pacificamente che l'autonomia contrattuale collettiva, in considerazione della specificità del rapporto, non solo possa «legittimamente escludere per questa categoria di lavoratori particolari elementi retributivi, ma anche, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto prevedere che gli sia corrisposta una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

LA NORMA COLLETTIVA

Prevede una decurtazione retributiva per i dipendenti che nella fase d'avvio hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale

LA GIURISPRUDENZA

Per incentivare la stabilizzazione di questa tipologia di rapporto si possono anche prevedere compensi iniziali inferiori

Inoltre nel lavoro privato non opera il principio di parità di trattamento con la conseguenza che è legittimo che esistano dipendenti dello stesso settore che abbiano retribuzioni differenziate in base a parametri concordati con il sindacato. Ne consegue, quindi, la necessità di una rilettura della normativa rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza in base alla quale se il lavoratore deve considerarsi assunto alla data di stipula del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento, ciò, tuttavia, non esclude «il potere dell'autonomia collettiva di differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello ordinario».

Questa modalità di interpretazione della normativa, conclude infatti la Cassazione, non nega l'anzianità di servizio ma si limita a ridurre lo stipendio ai dipendenti che, svolgendo attività di " tirocinio", hanno dato un apporto ridotto alla produttività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della sentenza

